

## INDICE

- Le mozioni politiche da sottoporre al voto dei congressi di sezione sulla base delle quali vengono eletti i delegati ai congressi
- pag. 3 Una grande sinistra, un grande Ulivo, per un'Italia di tutti**  
(mozione Veltroni e altri)
- pag. 10 Per un partito di Sinistra, per una coalizione riformatrice, per rinnovare i valori del socialismo europeo**  
(mozione Bandoli e altri)
- pag. 10 Un progetto per la Sinistra del 2000**
- Il nuovo programma fondamentale dei Ds da sottoporre ai congressi di sezione, che lo modificano o l'approvano con Ordini del Giorno
- pag. 10 Generatori di futuro**  
**A sinistra, nuove idee per un avvenire comune**
- Ordini del Giorno su temi specifici di particolare rilevanza che la Commissione Nazionale del Congresso ha deciso di sottoporre al voto dei congressi di sezione
- pag. 10 Noi democratici di sinistra... tutti i giorni ecologisti**  
**Kyoto**  
**Regoliamoci**
- pag. 10 Regolamento per il Primo Congresso Nazionale dei Democratici di Sinistra**

- In più, per l'eventuale successivo recupero.
- 6.** Esauriti i congressi delle Unità di Base, la Commissione per il Congresso federale, o di altra eventuale istanza, procede al computo dei voti ottenuti dalle varie mozioni politiche: poi calcola la percentuale corrispondente a ciascun documento. Successivamente somma i delegati ottenuti da ciascuna mozione e ne calcola la relativa percentuale. Per ogni mozione si confronta la percentuale di voti ottenuti con la percentuale di delegati eletti. Se la differenza fra le due percentuali è superiore ad 1 si procede al recupero dei resti attribuendo alla/e mozione/mozioni che abbiano una percentuale di delegati inferiore alla percentuale dei voti il numero di delegati necessario ad ottenere la corrispondenza dei due dati. A tal fine la Commissione federale per il Congresso designa i delegati aggiuntivi attingendo al primo dei non eletti a partire dalle Unità di base dove il documento ha ottenuto il resto più alto in valore assoluto. Il resto corrisponde, per ciascun documento e per ciascuna Unità di base, al primo quoziente che non ha consentito l'elezione di un delegato.
- 7.** Esauriti i congressi di Federazione, la Commissione regionale per il congresso si incarica di effettuare, in analogia con il precedente comma, le stesse operazioni per certificare la composizione dell'Assemblea congressuale regionale. Conclusi i congressi regionali, è compito della Commissione nazionale per il congresso procedere alla certificazione dell'Assemblea congressuale nazionale.
- Articolo 17**  
(Elezione dei delegati nel caso di più mozioni politiche)
- 1.** Nel caso di più mozioni politiche il congresso decide innanzitutto se votare in forma palese o in forma segreta. Il voto segreto è obbligatorio se è richiesto da almeno un decimo degli aventi diritto.
- 2.** Qualora si opti per il voto palese, i sostenitori di ciascuna mozione presentano una lista di candidati pari alla quota dei delegati ad essi spettante secondo quanto stabilito dal precedente Art. 13. Alla lista dei candidati è allegato il nome di un candidato di riserva.
- 3.** Le liste proposte dai sostenitori delle mozioni sono unificate dalla Presidenza del Congresso in un'unica lista che è sottoposta alla votazione palese del Congresso.
- 4.** Qualora si opti per il voto segreto, i sostenitori di ciascuna mozione politica presentano una lista di candidati superiore almeno di un terzo al numero dei delegati spettanti. Ad ogni votante è consegnata una scheda corrispondente al documento, per il quale ha votato, ognuno ha diritto di votare per un numero di candidati pari a non più del 40% degli eligendi. Sono eletti per ciascuna lista i candidati più votati, fermo restando il vincolo della rappresentanza di sesso.
- Articolo 18**  
(Elezione degli organi dirigenti)
- 1.** Per le elezioni degli organi dirigenti si applicano, a seconda che siano stati presentati uno o più documenti politici, le regole e le procedure indicate nei precedenti articoli 15, 16 e 17.
- 2.** La Direzione Nazionale è formata da 200 membri elettivi.
- Articolo 19**  
(Organi di garanzia)
- 1.** Gli organi di garanzia sono formati da compagni e compagne di adeguata esperienza, competenza e autorevolezza, ma che al momento dell'elezione e per il periodo di svolgimento della loro funzione non abbiano rapporti di dipendenza economica con l'organizzazione del Partito; non rivestano cariche pubbliche di carattere politico o amministrativo; non siano membri del Parlamento nazionale o europeo o dei Consigli regionali o comunque di assemblee elettive del corrispondente livello; non siano investiti di incarichi remunerati a tempo pieno su designazione politica.
- 2.** Qualora per gli organi di garanzia, il più avvenirmente indipendente dalle adozioni del voto segreto per l'elezione dei delegati e/o degli organi dirigenti - l'elezione avviene su lista bloccata e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. La lista è formata tenendo conto di quanto stabilito dal precedente comma e dei criteri di rappresentatività delle diverse posizioni politiche manifestatesi nel congresso.
- Se invece il congresso adotta, anche per gli organi di garanzia, il voto segreto si seguono le procedure previste nei precedenti articoli per l'elezione degli organi dirigenti.

